

Una serie di documenti di inizio Trecento importanti per la storia della Comunità di Fiemme

Sedicesima parte

Documento n° 11

Su ordine del vicario Bertoldo il notaio Francesco esegue copia autentica del cosiddetto *primo dei due patti gebardini* Cavalese, 4 gennaio 1318

Documento in ASTn, APV, sez. lat., capsula 12, 10

Traduzione

Copia riprodotta da una copia autentica.

[S. N.] Nel nome di Dio, il giorno giovedì 13 dalle calende di luglio, indizione sesta¹, a Bolzano, in casa di Federico, alla presenza dei buoni uomini, i cui nomi sono i seguenti: Eginio, Ottone de Greuba, Rodegerio, Roberto, il preposito Enrico, un altro Enrico, Ottone, Federico, Eurardo, Rodolfo, Diatemaro, Rainero, Lanzo, Odescalco, Warnerio, Wariento, Gumpone, Odorico della famiglia dei Largiensi; e molti altri.

Qui, alla loro presenza, il signor Gebardo, gloriosissimo vescovo della sede di Trento e conte del medesimo Vescovado, nonché cancelliere del signor imperatore Enrico, assieme al conte Alpreto, suo avvocato, tramite la consegna di un legno, che teneva nelle proprie mani, nelle mani di Brunone di Cadrubio, Martino di Varena, Gasperto di Cavalese e Manzio [di Tesero], ha fatto un accordo conclusivo. Essi hanno accettato questo accordo conclusivo a nome proprio e di tutti i vicini che abitano nella pieve di Fiemme, siano essi chierici o laici o liberi o di *masnada* o servi.

Egli li esenta completamente da ogni *colta*, dazio, *scufio*, *corvé* e da ogni imposizione per tutto il Vescovado e Ducato di Trento a questa condizione: che tutti gli uomini del *piano* di Fiemme, dalla *chiusa* di Trodena fino al *ponte della Costa*, sia chierici, sia laici, sia servi, sia di *masnada*, paghino e debbano pagare ogni anno al signor vescovo e ai suoi successori 24 *arimannie* con i loro *fodri* e i *placiti* assieme alle altre entrate di pertinenza del vescovo. Non devono fare nient'altro di ciò che è stato loro imposto, se non amministrare la giustizia in nome del signor vescovo.

Pertanto Gebardo, venerabile vescovo e conte, nonché cancelliere, ha promesso ed ha impegnato se stesso col suo avvocato ed i suoi successori da ora in perpetuo: se i suoi inviati avranno voluto commettere qualche sopruso o atto di forza contro questi uomini ed i loro eredi in merito a quanto sopra esposto, a questi uomini, laici o chierici o servi o di *masnada*, che sono soggetti alla pieve di Fiemme, egli concede in perpetuo di poter applicare convenientemente una pena di mille lire veronesi, così che essi tacciano per sempre. Egli, assieme con il suo avvocato Alpreto, ha promesso e confermato che terrà sempre fede a tale accordo conclusivo.

Questo è avvenuto nell'anno 1112 dall'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, indizione se-

¹ Poiché nella copia della Comunità il notaio, che verso la metà del Duecento aveva ricopiato l'originale, aveva erroneamente scritto venerdì 14 luglio dell'anno 1110 indizione quarta (mentre l'indizione quarta è del 1111, anno in cui il 14 luglio era effettivamente un venerdì), in questo documento, quasi per "armonizzarlo" col precedente, scrive l'anno 1112 indizione sesta, pur mantenendo correttamente il giorno giovedì 13 luglio (che però è dell'anno 1111).

sta. Il segno² nelle mani di Eginio, Ottone de Greuba, Rodegerio, Roberto, il preposito Enrico, un altro Enrico, Ottone, Federico, Eurardo, [Rodolfo,] Diatemaro, Rainero, Lanzo, Odescalco, Warnerio, Wariento, Gumpone, Odorico [della famiglia dei Largiensi]; tutti testimoni. Il segno ...³ nella mano di Alpreto, conte e avvocato del medesimo vescovo, il quale ha voluto far redigere questo documento come sopra scritto.

[S. N.] Io Gaus, notaio del sacro palazzo, ho scritto e redatto su ordine del signor vescovo Gerardo questo *breve* in memoria.

[S. N.] Io Nicolò, notaio del sacro palazzo, ho visto la copia autentica di questa copia; l'ho letta e, come in quella era scritto, così in questa copia si legge, senza aver aggiunto o tolto nulla che ne muti il senso e il tenore, eccetto qualche punto, o lettera, o sillaba, o virgola; ne ho eseguita una copia in buona fede e l'ho confermata col mio segno [di tabellionato] e col mio nome.

[S. N.] Io Pellegrino, notaio del signor Federico imperatore dei Romani, ho visto la copia autentica di questa copia; l'ho letta e in quella era scritto come si legge in questa copia, senza che vi sia stato aggiunto o tolto nulla che ne muti il senso e il tenore, eccetto qualche lettera, o sillaba, punto o virgola scritti in più o in meno; in buona fede senza inganno ho apposto il mio segno [di tabellionato] e mi sono sottoscritto.

[S. N.] Io Giacomo di Taio, notaio del signor Federico, defunto imperatore dei Romani, ho visto la copia autentica di questa copia; l'ho letta e, come in quella era scritto, così in questa copia si legge, senza che vi sia stato aggiunto o tolto nulla che ne muti il senso e il tenore, eccetto qualche punto, o sillaba, o virgola; ho apposto il mio segno [di tabellionato] e mi sono sottoscritto; ho visto e letto in buona fede la presente copia.

[S. N.] Io Arnoldo, notaio del signor Federico imperatore dei Romani, ho visto la copia autentica di questa copia; l'ho letta e, come in quella era scritto, così in questa copia si legge; mi sono sottoscritto ed ho apposto il mio segno [di tabellionato].

[S. N.] Io Ottone, notaio del sacro palazzo, ho visto la copia autentica di questa copia; l'ho letta e, come in quella era scritto, così in questa copia si legge, senza che vi sia stato aggiunto o tolto nulla che ne muti il senso e il tenore; ho apposto il mio segno [di tabellionato] e mi sono sottoscritto.

[S. N.] Io Francesco, notaio del sacro palazzo⁴, ho visto la copia autentica di questa copia; l'ho letta e, come in quella era scritto, così in questa copia si legge, senza che vi sia stato aggiunto o tolto nulla che ne muti il senso e il tenore, eccetto qualche punto piccolo o grande, o sillaba, o virgola; l'ho scritto in buona fede senza inganno; ho apposto il mio segno [di tabellionato] e mi sono sottoscritto.

Questo su ordine e per autorità del signor Bertoldo, giudice e vicario in valle di Fiemme a nome del signor frate Enrico, vescovo di Trento. Pertanto ho preso la copia autentica, l'ho copiata in questa forma come atto pubblico nell'anno del Signore 1318, indizione prima, nel giorno 4 gennaio, a Cavalese, davanti alla casa del signor Bertoldo, alla presenza del signor Giovanni fu Giuliano [il Giovine⁵], dei notai Ottone e Bartolomeo, tutti della valle di Fiemme, e di altri testimoni ap-

2 Il disegno ripetuto tre volte rappresenta una specie di *M* inclinata e tagliata, ad indicare le firme dei sottoscrittori.

3 Stesso disegno come a nota precedente, ma una volta sola.

4 Il notaio Francesco è citato nell'elenco degli abitanti di Cavalese presenti 2 febbraio 1343, quando la Comunità nomina i suoi rappresentanti per la vertenza con la città di Trento per le riparazioni al ponte sull'Adige (ASTn, APV, sez. lat., capsula 454).

5 Fratello del giudice e vicario Bertoldo e con lui vicario della valle di Fiemme per investitura del medesimo vescovo il 21 luglio 1316. Vedi *Il "quaternus rogacionum" del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, a cura di Daniela Rando e Monica Motter, Bologna, Il Mulino, 1997, doc. 18 a p. 89; rinnovata il successivo 6 aprile 1318 per altri due anni, doc. n° 292 a p. 244. Documento del mese di ottobre 2018.

positamente chiamati e convocati.

Commento

Prima di tutto è ovvio che tale ordine del vicario Bertoldo al notaio Francesco sia venuto da Trento. Come mai? Una possibile risposta è il fatto che questo cosiddetto *primo* dei due *patti gebardini* è di contenuto fiscale.

Infatti con questo patto (che qualche autore sostiene essere un falso⁶) il vescovo Gebardo concesse ai rappresentanti della valle di Fiemme l'esenzione per gli abitanti della valle da ogni dazio nell'ambito del Vescovado, a condizione che essi versassero annualmente alla mensa vescovile 24 "romanie" e che l'amministrazione della giustizia fosse effettuata in suo nome.

Il vescovo Enrico non deve essere stato indifferente al fatto che esistesse un così grande privilegio per Fiemme, che pure egli indirettamente riconfermò con l'approvazione della copia integrale dei patti eseguita nel 1322⁷. Tuttavia successivamente si rimangiò tale concessione, con la pretesa nel 1331 che anche da Fiemme gli venisse pagata la *colta* di 40 soldi a *fuoco* due volte all'anno⁸. D'altra parte va notato che molte volte nei secoli successivi la Comunità rivendicò con vigore i suoi diritti di esenzione dai dazi vescovili in base a questo *patto*.

Va pure evidenziato che il documento copiato dal notaio Francesco allora esisteva certamente nell'archivio della Comunità, pur come copia della metà del Duecento circa, visti i notai che la sottoscrissero (all'inizio infatti si scrive: *Exemplum ex autentico renovatum*).

Trascrizione

Exemplum ex autentico renovatum.

[S. N.] Dum in Dei nomine, die iovis quod est tercio decimo die a calendis iullii, indicione sexta, in villa Balçani, in cassa habitationis Federici, in presentia bonorum hominum, nomina hic subtus leguntur.

Hii sunt: Egini; et Oto de Greuba; et Rodegero; et Roperto; et Henrico preposito; et alter Henrico; et Oto; et Federico; et Eurarto; et Rodulfo; et Diatmaro; et Rainero; et Lanço; et Oteschalco; et Warnero; et Wariento; et Gonpo; et Odorico gener de Largiensis; et reliqui plures.

Ibique, in eorum presencia, fecit dominus Gabardus, gloriosissimus tridentine sedis episcopus et comes ipsius Episcopatus et cancellarius domini Henrici imperatoris, una cum Alpreto comite, ad vocatore suo, translacionem, quod est finis, per lignum, quod in suis manibus tenebat, in manibus Bruni de Cadrubio et Martini de Varena et Gassperti de Cavallesse et Mançi. Et ipsi receperunt dictam finem pro se et pro omnibus vicinis qui habitant in plebe Flemi, tam clericis quamque laicis, et de omnibus liberis et de maçinata et famullis.

Et eos penitus absolvit de omni colta et dacio et de omni schufio et de ompni força et de omni muta per totum Episcopatum Tridenti et Ducatum, pro eo: quod dicti omnes homines de plano Flemi, a clussa Trodene usque ad pontem de la Costa, tam clerici quam layci, famulli adque macinate, dant et solvent et solvere debent dicto domino episcopo et suis sucensoribus omni anno XXVIII romanyas cum suis fodris et placitis cum alliis racionibus eiusdem episcopi. Et aliud super positum eis facere non debent, nisi facere racionem pro eo domino episcopo.

Et tunc predictus Gebardus, venerabilis episcopus et comes et cancellarius, promixit et

6 Nel merito della discussione sui *patti gebardini* vedi i miei due articoli: Italo Giordani, *I Patti gebardini secondo la copia del 24 giugno 1322 conservata alla Biblioteca Civica di Trento*, "Studi Trentini di Scienze Storiche", Sez. I, 79 (2000), pp. 3-32; e Italo Giordani, *Tracce del contenuto dei Patti gebardini in documenti posteriori*, "Studi Trentini - Storia", 90, (2011), 1, pp. 139-164.

7 Vedi il primo articolo a nota precedente.

8 Documento del mese di gennaio 2019.

obligavit se, cum ad vocatore suo. Et sui sucensores de hinc usque inperpetuum et sui missi adversus predictos homines et sui heredes ullam intemptacionem aut virtutem facere voluerint de predictis ad vos predictos homines, laicos et clericos, famullos et de macinata, ad predictam plebem de Fleme pertinentes, in perpetuum competenter penam alteram denarios bonos veronenses libras mille; et omni tempore taciti permaneant. Et ipsam finem, una cum ad vocatore suo Alpreto, semper firma[m] habere promixit et convenit.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Yesu Christi millesimo centesimo duodecimo, indicione sexta.

Signum⁹ manibus Egeni; et Oto de Greuba; et Rodegerio; et Roperto; et Henrichus prepositus; et alter Henricus; et Oto; et Federico; et Enradus; [et Rodulfo;] et Diactemarus; et Rainero; et Lanço; et Odeschalco; Warnero; et Wariento; et Gonpo; et Odorico [genere de Largiensis]; omnes tesstes. Signum ...¹⁰ manu suprascripto Alpreto, comes et ad vocator ipsius episcopi, qui hanc cartam fecit ut supra.

[S. N.] Ego Gaus, notarius sacri pallacii, per iusionem dicti domini episcopi Gebardi hunc brevem recordacionis scripsi et complevi.

[S. N.] Ego Nicolaus, sacri pallacii notarius, autenticum huius exempli vidi et legi et, ut in eo continebatur, ita in isto legitur exemplo, nichil adens vel minuens, quod sensum mutet vel sententia, preter pontum, literam, sillabam, virgullam; bona fide exemplavi meoque signo [et] nomine coroboravy.

[S. N.] Ego Pelegrinus, domini Federici Romanorum imperatoris notarius, autenticum huius exempli vidi et legi; et in eo continebatur ut in issto legitur exemplo, nichil adens vel minuens, quod sensum mutet vel sententia, preter literam vel sillabam, pontum vel virgullam plus vel minus scriptum; bona fide sine fraude meum signum apposuy et me sub scripssi.

[S. N.] Ego Iacobus de Taio, notarius domini Federici quondam imperatoris Romanorum, autenticum huius exsenpli vidi et legi et, ut in eo continebatur, ita et in issto legitur exsenplo, nichil aditum vel diminutum, quod mutet sensum vel sententiam, preter pontum vel sillabam vel virgullam; meumque signum aposuy et me subscripssi et dictum exsenplum fideliter vidi et legi.

[S. N.] Ego Arenoldus, notarius domini Federici Romanorum imperatoris, autenticum huius exsenpli vidi et legi et, ut in eo continebatur, ita et in isto legitur exsenplo; me subscripssi et meum signum aposuy.

[S. N.] Ego Otto, sacri palacii notarius, autenticum huius exsenpli vidi et legi et, sicut in eo continebatur, sic et in isto legitur exemplo, nichil aditum vel diminutum, quod sensum mutet vel sententiam; signum meum apposui et me subscripssi.

[S. N.] Ego Francischus, notarius sacri pallacii, autenticum huius exsenpli vidi et legi et ut in eo continebatur ita in isto legitur exsenplo, nichil adens vel minuens quod sensum vel sententiam mutet, preter pontum parvum vel magnum, literam, vel sillabam aut virgullam; scriptum bona fide sine fraude; meum signum aposui et me subscripssi. [segue segno di richiamo al seguente scritto, posto dopo la copia della conferma dei privilegi della Comunità da parte del vescovo Enrico di Metz]:

Hoc de precepto et exauctoritate discreti viri domini Bertoldi iudicis et vicarii in valle Flemis per religiosum dominum Henricum, episcopum tridentini (sic), inde sumsi in hanc publicam (sic) formam reduxi sub anno Domini millesimo CCC XVIII, indicione prima, die quarto mensis januarii, in villa Cavallesii ante domum domini Bertoldy; presentibus domino Iohanne quondam domini Iuliani, domino Otone notario, Bartolameo notario, omnes de valle Flemarum et alliis testibus

⁹ Il disegno ripetuto tre volte rappresenta una specie di *M* inclinata e tagliata, ad indicare le firme dei sottoscrittori.

¹⁰ Stesso disegno come a nota precedente, ma una volta sola.

rogatis et convocatis.

**Una serie di documenti di inizio Trecento
importanti per la storia della Comunità di Fiemme**

Diciassettesima parte

Documento n° 14

**Su autorizzazione di Enrico di Metz, vescovo di Trento
la Comunità fa redigere copia autentica
dei *patti gebardini* e di altri documenti
Trento, 24 giugno 1322**

BCTn, *Fondo diplomatico*, 1763; copie parziali in AMCF, capsula G, 1 e AMCF, capsula D, 2

Vedi Italo Giordani, *I Patti gebardini secondo la copia del 24 giugno 1322 conservata alla Biblioteca Civica di Trento*, "Studi Trentini di Scienze Storiche", Sez. I, 79 (2000), pp. 3-32.